

FRANCESCO AVERSANO¹

Oltre il *nomen*: impronte culturali nell'evoluzione delle IG

¹ Accademia dei Georgofili; Università di Napoli Federico II

I. ASSETTO NORMATIVO E DIMENSIONE IMMATERIALE DELLE IG

Il Regolamento (UE) 2024/1143 dà forma a una sintesi e a un rilancio della disciplina delle indicazioni geografiche, ricomponendo un quadro normativo stratificatosi nel tempo e plasmato dalla lettura giurisprudenziale. In tale contesto, il legislatore europeo ha riunito entro un alveo definito la disciplina delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, accanto a quella delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità, restituendo coerenza e unità a un assetto sino ad allora frammentato¹.

La scelta normativa non ha la tonalità neutra di una sistemazione tecnica, ma assume piuttosto i tratti di una vera e propria ricodificazione, come evidenziato anche nella *Relazione tecnica* che accompagna il Decreto ministeriale di attuazione del 22 dicembre 2025 (in G.U. n. 62/2026), chiamato ad allineare l'ordinamento interno alle nuove coordinate europee. Muovendo lungo questa direttrice, il testo elaborato dal MASAF si propone di tradurre il progetto applicativo in una disciplina coerente delle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle IG e delle STG, nonché dei meccanismi di controllo, secondo una logica più aderente ai principi del nuovo *pacchetto*

¹ «Si tratta di una disciplina originale ed innovativa, che conferma – già nella scelta della base giuridica (l'art. 43.2. TFUE sul perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, e l'art. 118 TFUE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale) – la capacità espansiva della Politica Agricola Comune, che dalle regole di produzione si estende a comprendere le regole di comunicazione nel mercato, in una dimensione che non è soltanto europea, ma sempre più investe l'intero mercato globale». Così F. ALBISINNI, *Il nuovo Pacchetto Qualità*, in <https://www.georgofili.info/contenuti/il-nuovo-pacchetto-qualit/29778>, 8 maggio 2024.

qualità. È soprattutto nel settore vitivinicolo che tale esigenza emerge con maggiore nitidezza: un ambito nel quale la normativa nazionale, lungi dall'essere smentita, viene ricondotta a sistema, in una convergenza strutturale con il diritto dell'Unione, quasi a suggellare la crescente integrazione fra legislazione interna e orizzonte europeo.

La *ratio* del Regolamento del 2024 si iscrive in una trama teleologica riflessa in un fascio di finalità, riconducibili a un comune denominatore che eccede e rimodula la tradizionale matrice protettiva, storicamente volta alla prevenzione di abusi e impieghi ingannevoli. Emblematico, al riguardo, è l'impronta valoriale che si coglie nel considerando n. 3, dove si rende palese che le IG «possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell'economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo».

Come si tenterà di chiarire, da questo nuovo assetto emerge innanzitutto un rafforzamento del ruolo dei gruppi di produttori, investiti del compito di presidiare – in modo al tempo stesso competitivo ed esplicativo – la leale concorrenza tra gli operatori, con effetti tutt'altro che secondari sulla possibilità per i consumatori di ricevere informazioni affidabili e intellegibili, anche nell'ambito del commercio elettronico dei regimi di qualità. Il profondo mutamento delle dinamiche di mercato trova espressione peculiare negli spazi della realtà virtuale; circostanza, che impone un'attenzione rigorosa sui molteplici effetti che ne derivano, ad esempio sul fronte degli obblighi dei produttori e sulle forme di interazione tra cibi di qualità e scelte del consumatore.

Al pari della matrice digitale che attraversa il testo – come si coglie, in particolare, dalla disciplina della procedura di registrazione di cui all'art. 14 – la proiezione immateriale emerge sul diverso piano dell'*e-commerce* come ambito privilegiato di innovazione nell'economia complessiva del provvedimento in esame, rivelandosi per sua natura foriera di una più mirata e selettiva attenzione ai controlli ufficiali². Questo, in aderenza a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione del Regolamento (UE) 2017/625 (C/2024/6481 dell'8 novembre 2024), che contiene indirizzi specifici per le attività di vigilanza ufficiale relative al comparto *online*: vendite a distanza da impresa a consumatore e da impresa a impresa; presentazione del prodotto e informazioni in merito; operazioni che utilizzano canali fisici e *online* nonché canali esclusivamente virtuali; diverse modalità di acquisto del-

² Sulle attività di vigilanza sul contesto digitale, si consenta un rinvio a F. AVERSANO, *Uno spartito giuridico per la sicurezza. Modelli culturali e di controllo nella filiera agroalimentare*, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2025, p. 285 e ss.

le merci sulla rete (ad esempio pagamento *online* o al momento della consegna/del ritiro); attività che coinvolgono prestatori di servizi digitali, compresi i mercati e le piattaforme digitali; specifici modelli aziendali online, come i «ristoranti virtuali» (ossia strutture di preparazione di alimenti che operano esclusivamente per la consegna oppure per ordini da asporto effettuati su siti *web*, *app* o piattaforme); vendite transfrontaliere, comprese le importazioni provenienti da operatori situati in Paesi terzi destinate direttamente ai cittadini dell'UE.

L'art. 42 del Reg. UE 2024/1143 affida agli Stati membri il compito di verificare e tutelare l'uso delle IG dopo l'immissione sul mercato, includendo espressamente le operazioni di deposito, transito, distribuzione e offerta in vendita anche nel commercio *online*³. Nell'art. 43, tuttavia, il legislatore compie un passo ulteriore, qualificando come contenuti illegali – ai sensi dell'art. 3, lett. h), del Regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act*) – tutte le informazioni accessibili nell'Unione che violino la protezione delle IG. Le autorità nazionali possono emettere ordini di contrasto a tali contenuti a fronte di chiunque segnali la presenza ai prestatori di servizi di *hosting*.

Si assiste così all'ingresso delle indicazioni geografiche nel sistema della *content moderation* digitale, all'interno del quale piattaforme, *marketplace* e *provider* di servizi sono chiamati a cooperare con le autorità pubbliche nella rimozione di contenuti idonei a veicolare informazioni ingannevoli su prodotti abusivamente evocativi di una IG protetta. Tale dinamica non si esaurisce nel campo informativo o reputazionale, ma incide direttamente anche sul profilo negoziale, interferendo con le condizioni di accesso al mercato, con la strutturazione dell'offerta e, più in generale, con le relazioni contrattuali che si sviluppano negli ambienti digitali⁴. Ed è possibile leggere in questo consolidamento degli strumenti di tutela l'emergere di una vigilanza “algoritmica”, nella quale le attività di controllo non si realizzano solo mediante ispezioni fisiche o verifiche documentali, ma anche attraverso meccanismi di segnalazione e rimozione automatizzati. In tale contesto, le IG si possono delineare come oggetti privilegiati di protezione all'interno degli assetti digitali delle piattaforme, nei quali le procedure di *ranking*, raccomandazione e mo-

³ Con rimandi a S. BOLOGNINI, *Contrattazione a distanza e tutela del consumatore di prodotti alimentari*, Giappichelli, Torino, 2018, *passim*, e a M. D'ADDEZIO, *Vendita a distanza e altre modalità di vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari: molteplicità di questioni giuridiche e di interessi coinvolti*, in «Dir. agroalim.», n. 1, 2020, pp. 23-49.

⁴ Cfr. S. MASINI, *Piattaforme online e motori di ricerca: sul rischio di accesso del consumatore digitale di alimenti*, in «Dir. agroalim.», 1, 2023, p. 10 ss. L'Autore sostiene la non facile qualificazione del negozio giuridico avente ad oggetto gli alimenti, laddove esso appaia ancora «alla ricerca di una compiuta sistemazione proprio in ragione della sostanziale separazione dell'ambito di appartenenza disciplinare».

derazione concorrono in modo determinante alla costruzione della visibilità commerciale dei prodotti di qualità, ampliandone l'accesso al mercato nelle sue declinazioni virtuali, ma necessitanti di un costante monitoraggio anche da parte dei consorzi.

2. SULLA FUNZIONE EDUCATIVA DEI GRUPPI

L'art. 32 del Regolamento (UE) 2024/1143 assegna agli enti consortili compiti che vanno dalla gestione dell'indicazione alla proposta di modifiche del disciplinare, dalla promozione dei prodotti alla lotta contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti⁵. Il gruppo diviene così il centro di una *governance* collettiva del nome geografico, espressione di un modello di co-regolazione nel quale il settore privato è chiamato a partecipare alla cura di un bene comune, qual è in fondo il regime di qualità.

Il decreto ministeriale disciplina in modo analitico il profilo soggettivo dei gruppi richiedenti, prevedendo, all'art. 6, che essi siano costituiti in una delle forme associative previste dalla legge, che abbiano deliberato la presentazione della domanda e che si impegnino a non sciogliersi fino alla conclusione della procedura di registrazione. È richiesto, inoltre, che il gruppo sia composto da produttori del medesimo bene cui si riferisce l'IG, con la possibilità di includere anche altri operatori, purché questi non abbiano a esercitare il controllo sul gruppo.

Nella relazione tecnica viene indicato come l'atto del MASAF debba provvedere ad armonizzare le disposizioni pregresse, contenute nel D.M. 14 ottobre 2013, nel D.M. 6 dicembre 2021 e nel D.M. 18 ottobre 2023, ora abrogati, salvo per quanto concerne le menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli. Ne risulta un impianto nel quale la funzione consortile viene a combinarsi, nei fatti, con quella dei singoli produttori, assumendo natura non rappresentativa e in parte predominante nella gestione delle IG, anche sul versante pubblicistico. Ciò risolve interrogativi non marginali sul piano

⁵ «L'attribuzione in capo ai consorzi delle funzioni di controllo e la loro estensione erga omnes non sono state messe in discussione per diverso tempo: come è stato fatto notare, un significativo ostacolo proveniva, in larga parte, dall'orientamento della Corte di Giustizia espresso nel caso riguardante il vino spagnolo Rioja. Il giudice europeo, in tale contesto, aveva ritenuto che l'imbottigliamento nella zona di produzione, effettuato sotto il controllo dei produttori stessi, fosse un mezzo per "preservare la notevole reputazione del vino Rioja", che per la collettività dei produttori interessati riveste un'importanza decisiva» (punto 75)». Ce lo fa notare C. GERONNE, *I consorzi di tutela: autonomia privata e compatibilità con le regole della concorrenza alla luce della nuova PAC*, in «Riv. dir. alim.», 2, 2023, p. 49.

dell'organizzazione e sulle attività dei gruppi: è nota, anche in sede pretoria⁶, la discussione circa il limite entro il quale possa attribuirsi a un ente di diritto privato l'esercizio di compiti che implicano attività di sorveglianza, di monitoraggio del mercato, l'interlocuzione con le autorità di controllo e le azioni di contrasto alle violazioni senza rischiare squilibri di potere interni, i conflitti di interessi o forme di chiusura verso nuovi e possibili partecipanti.

La risposta del legislatore italiano si articola lungo due direttrici, entrambe richiamate dalla suddetta relazione: da un lato, l'imposizione di requisiti rigorosi di rappresentatività e di regolazione interna trasparente; dall'altro, il mantenimento di un saldo raccordo pubblico, date le implicazioni delle autorità competenti (ICQRF-MASAF), non escluso l'intervento della Commissione UE mediante *audit e report* basati sull'analisi del rischio. In questa prospettiva, l'istituzione, ad opera dello stesso decreto, di un gruppo di lavoro presso il Ministero, con la partecipazione delle Regioni e la possibilità di coinvolgere consorzi di tutela e organismi di controllo, può essere letta come un modello di "amministrazione concertata" delle IG, volto a monitorare l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1143 in termini di aderenza alle finalità normative, e ad assicurare un'applicazione uniforme sul territorio nazionale di principi e regole in esso esistenti.

Alla luce di quanto esposto, non può essere trascurata la valenza culturale da riconoscere all'attività consortile, già presente *in nuce* nel provvedimento del 2024 e ribadita a livello nazionale. Tale dimensione non si esaurisce in un richiamo ideale fine a se stesso, ma si rivela essenziale per dare concretezza alla funzione formativa attribuita ai gruppi, anche in termini di garanzia della credibilità che va preservata da comportamenti non consoni ai valori dell'origine protetta. In questa prospettiva, il presidio della qualità regolata impone ai gruppi una rinnovata missione di indirizzo nei confronti dei produttori associati, che si dovrà articolare in un'attività di mediazione divulgativa e in un processo di *responsabilizzazione*, idoneo ad attivare richiami immediati rispetto a condotte disallineate, rilevanti altresì sui piani della responsabilità consortile, dell'immagine e della reputazione del gruppo.

La funzione "educativa" che può riconoscersi in capo ai gruppi – intesa non come mera attività promozionale – impone di riconsiderare il loro ruolo oltre la tradizionale dualità tra tutela del segno e valorizzazione economica⁷,

⁶ Tra l'altro, vedasi la decisione del Cons. di Stato, sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1377, su www.giustizia-amministrativa.it.

⁷ Non si verte più sulla mera tutela nominale del segno; esso si presenta, piuttosto, come una proposta normativa a elevata densità funzionale, proiettata al futuro e idonea a incidere simultaneamente su una pluralità di beni e interessi giuridicamente rilevanti: la corretta informazione del consumatore, la competitività dei produttori, la stabilità delle filiere, lo sviluppo rurale e

in una prospettiva di certo sociale. In un contesto segnato dall'inflazione dei beni alimentari e, per una parte della popolazione, dalla scarsità di cibo, l'educazione al consumo consapevole e alla redistribuzione di alimenti di qualità a favore dei soggetti indigenti – come emerge dal Reg. (UE) 2021/382 – non può essere disgiunta dal tema più generale dell'accesso al cibo. Spetterà alle strutture consortili, infatti, ricercare un punto di equilibrio tra patrimonializzazione della produzione, remunerazione dei maggiori costi posti dal disciplinare e promozione di un consumo non meramente elitario di tali prodotti, sostenendo nei fatti le fasi di redistribuzione di regimi di qualità eccedenti o inventuti.

In difetto di tale bilanciamento, non può escludersi il rischio di una “discriminazione alla rovescia”: le indicazioni geografiche finirebbero per divenire appannaggio di una cerchia ristretta di acquirenti, ampliando tensioni sociali destinate a riflettersi anche sul piano del consumo alimentare, riattualizzando una frattura che Nada Petrone aveva già lucidamente messo in luce nel 1981 nel suo *Il cibo del ricco e il cibo del povero*. Un esito paradossale, dunque, poiché trasformerebbe alimenti storicamente radicati nella quotidianità dei territori in beni da occasione, da ricorrenza, o da consumo “di rappresentanza”, sottratti alla normale fruizione della parte economicamente più vulnerabile della comunità, che non di rado ne è la stessa matrice.

Qui si delinea il nucleo culturale sotteso all'azione dei gruppi: da un lato, rendere intellegibile la qualità regolata; dall'altro, favorirne la piena diffusione, anche attraverso la promozione di un prezzo “giusto”, oltre che giustificato. La più agevole accessibilità al mercato dei regimi protetti diviene, così, ragione della loro stessa “portata sociale”, non solo perché ciò rafforza la fiducia collettiva nella filiera e nella correttezza informativa, ma in quanto contribuisce a mantenere vivo il legame tra comunità (intera) e patrimonio agroalimentare, salvaguardandone l'identità collettiva. In quest'ottica, la tutela dell'IG si avvicina concretamente a quella dei beni culturali: non tanto per una trasposizione impropria di categorie, quanto perché conserva e comunica un repertorio di pratiche, simboli e riconoscibilità che chiedono di essere condivisi e non segregati.

La sfida che si pone in capo ai consorzi consiste, allora, nel perseguimento di una compiuta *sostenibilità sociale*, intesa come capacità di conciliare i costi di produzione con i prezzi di vendita, senza svuotare di significato – e di interesse pubblico – la qualità regolata. Un tale obiettivo è contestuale a quello

la coesione territoriale. Il quadro unionale, fondato su un registro unico delle IG, favorisce la crescita del settore agricolo, assicura condizioni di concorrenza leale e rafforza la credibilità complessiva delle produzioni certificate.

di promuovere la domanda senza ridurre il *nomen* della IG a esaltazione di un “marchio”, allo scopo di valorizzare il prodotto senza scivolare in una rarefazione sociale del consumo.

In altri termini, accanto alla meritoria attività di vigilanza e alla tutela della reputazione, l'ufficio consortile è chiamato a promuovere forme di consumo diffuso non necessariamente ricondotte ai concetti di “equità” o “solidarietà”, ma certamente improntate a criteri di *inclusività*, idonei a mantenere i prodotti DOP e IGP dentro la vita quotidiana dei consumatori. Si verte, in sostanza, su un accompagnamento al mercato da parte dei gruppi non in alternativa, ma in stretta continuità con la difesa dell'origine, che rimane il presupposto imprescindibile della credibilità e della riconoscibilità delle IG.

Come emerge dal considerando n. 7) del Regolamento (UE) 2024/1143, appaiono indicative le istanze dei cittadini-consumatori dell'UE: essi, infatti, manifestano una domanda crescente di prodotti che siano di qualità e al contempo accessibili, dotati di caratteristiche specifiche tanto per l'origine geografica quanto per i metodi di produzione. Non sfugga altresì che gli acquirenti mostrano maggiore sensibilità per il mantenimento della varietà produttiva anche in funzione della *food security*. Tali esigenze concorrono a strutturare una domanda stabile di prodotti agricoli, inclusi quelli alimentari, nonché di vini e bevande spiritose, accomunati da caratteristiche ascrivibili all'origine geografica, assunta a pieno titolo quale “categoria giuridica”, la cui evoluzione concettuale sarà ripresa nel prosieguo del presente spartito.

3. L'ORIGINE COME VETTORE D'ORDINE DELLE IG, TRA SOSTEGNO E SOSTENIBILITÀ

Prendo le mosse dall'esemplare definizione di «origine» offerta dal *Dizionario della lingua italiana* (Devoto-Oli): «Il costituirsi iniziale di un fatto o fenomeno suscettibile di continuazione o di sviluppo nel tempo»⁸. Una definizione che, con notevole efficacia, consente sin da subito di tenere insieme la duplice traiettoria qui rilevante: da un lato, l'aspetto primitivo e culturale dell'appartenenza; dall'altro, quello succedaneo della «durabilità intima», vale a dire la capacità dell'origine di proiettarsi oltre l'atto genetico e di tradursi in una continuità riconoscibile, normativamente essenziale.

In tale cornice può collocarsi il Regolamento (UE) 2024/1143, la cui adozione si inserisce nel percorso di definizione delle politiche di *sostegno* dell'Unione al comparto, orientate alla valorizzazione del sistema agroalimentare in

⁸ Si tratta di quanto spiegato nella XII edizione del Vocabolario, Le Monnier, Firenze, 1980, p. 1564.

una logica multilivello, tale cioè da consentire «la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili» (cons. n. 23)⁹.

Da subito emerge come la *sostenibilità* non sia rivelata come sfondo programmatico, ma si affermi come criterio portante del nuovo assetto delle IG: il Regolamento (UE) 2024/1143, infatti, non si limita a richiamare le «esigenze della società», ma tende a istituzionalizzare la sostenibilità all'interno della *governance* delle IG, affinché il concetto possa tradursi in prassi condivise e, sotto la guida dei gruppi, in prescrizioni migliorative dei disciplinari.

La pretesa attuazione della sostenibilità si ritrova anche nell'art. 2 del Reg. UE 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, quando vengono fissate disposizioni riguardanti *compiti, diritti e responsabilità* necessari ai produttori per la gestione delle IG *no food*, «anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili». Tuttavia, il riferimento lessicale che si rinviene nel Regolamento (UE) 2023/2411 conserva un taglio prevalentemente *intratestuale*: la sostenibilità, infatti, vi opera soprattutto come criterio di legittimazione sociale e di orientamento delle aspettative pubbliche, senza che ne derivi – almeno in via immediata – un corredo di strumenti dedicati alla sua realizzazione all'interno del regime delle IG per i prodotti artigianali e industriali. Questo, al netto delle differenze tra i due provvedimenti, dato che il Regolamento (UE) 2024/1143 “porta dentro” la sostenibilità nel sistema normativo delle indicazioni geografiche, mentre il provvedimento n. 2411 del 2023 la richiama solo in modo indiretto, in una logica più aderente agli effetti attesi e conseguibili.

In chiave sistematica, la differenza può essere letta in un passaggio da una sostenibilità “orizzontale” o “di cornice” (richiamata quale domanda sociale cui la disciplina deve mostrarsi sensibile) a una sostenibilità “integrata” o *mainstreamed*, cioè suscettibile di incidere sulla conformazione dell'istituto e sui suoi contenuti regolativi.

⁹ «Le indicazioni geografiche rappresentano, però, al tempo stesso anche, da un lato, strumenti di protezione ambientale, laddove i disciplinari di produzione rivolgono attenzione all'uso qualitativo delle risorse nell'ottica della sostenibilità, e dall'altro, strumenti di tutela delle tradizioni e della cultura di un luogo, ove si rifletta sulla circostanza che il nome geografico rimanda a valori ambientali, storici, locali esprimendo la cultura della comunità ivi insediata ed evocando, nel messaggio, anche gli aspetti paesaggistici dei luoghi. Cioché la specificità del prodotto è intimamente legata al luogo geografico, del quale ne rappresenta la manifestazione, in tutti i suoi aspetti». Così S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, in «Riv. dir. alim.», 2, 2025, p. 34.

Più in generale, quanto precede si colloca in un processo di “costituzionalizzazione” della sostenibilità nelle politiche dell’Unione, capace di orientare la costruzione dei modelli normativi di settore (anche nazionali) e di influenzare l’azione pubblica. Non soltanto obiettivo di *policy*, dunque, ma canone assiologico per la valutazione giuridica, che influenza la *governance* delle filiere lungo la direttrice del *Green Deal* e della transizione verso sistemi virtuosi, idonei a essere mantenuti nel tempo¹⁰. E infatti, gli operatori coinvolti nelle attività di produzione delle IG agroalimentari sono soggetti a un rafforzamento graduale degli *impegni di sostenibilità*, da recepire nei disciplinari tramite certificazione *BS EN ISO 37101:2022, Sustainable development in communities. Management system for sustainable development. Requirements with guidance for use*¹¹.

Con l’esplicito richiamo alla sostenibilità, la disciplina delle IG viene a mostrarsi come un *hortus conclusus*, coerente con l’impostazione seguita dalla Corte di giustizia, volta a tutelare denominazioni che traggono caratteristiche, proprietà specifiche o reputazione dal nesso sostanziale con il contesto culturale di origine, quale interazione tra fattori naturali, saperi tramandati e prassi. Da ciò può prendere forma una funzione attiva dei regimi in esame, che si esplica nel sostegno economico-sociale al mercato e trova, a sua volta, supporto nella PAC, al fine di generare valore aggiunto lungo la filiera, di garantire un’equa remunerazione ai produttori e allo scopo di investimenti nella sostenibilità¹².

Si conferma, pertanto, che le IG si impongono quali leve strategiche di politica territoriale, volte a incidere sui processi di trasformazione soprattutto delle aree svantaggiate. Tale riconoscimento si colloca in piena sintonia con la Comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 («Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE 2040»), che ha attribuito alle IG una funzione privilegiata di diversificazione economica, rafforzamento della resilienza territoriale e valorizzazione delle economie locali. In questa prospettiva,

¹⁰ Cfr. M. ALABRESE, *Dallo sviluppo sostenibile ai sistemi alimentari sostenibili negli accordi di libero scambio dell’Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, p. 47 ss.

¹¹ Sul punto si veda il contributo apparso su <https://www.qualivita.it/news/nuovo-modello-di-sostenibilita-per-il-prosecco-dop/>, avente ad oggetto *Nuovo modello di sostenibilità per il Prosecco DOP; amplius*, cfr. *Rapporto DOP. Sostenibilità Ricerca sulla sostenibilità delle filiere agroalimentari DOP e IGP in Italia. Analisi dei processi produttivi e della gestione delle IG, della normativa e degli schemi di certificazione a supporto della resilienza economica, della buona governance, del benessere sociale e dell’integrità ambientali*, in <https://www.qualivita.it/rapporto-dop-sostenibilita/>.

¹² Quant’anzi in una visione che non vede escluso lo sviluppo rurale, incentrata pur sempre sul sostegno alle attività agricole (art. 4), quale finalità devoluta anche all’azione dei gruppi di produttori (art. 35). Sull’evoluzione della disciplina si rinvia a C. GERNONE, *Il ruolo dei soggetti collettivi nel sistema delle indicazioni geografiche. Profili di diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 1-42.

il nesso inscindibile *prodotto-territorio* non è più inteso in termini descrittivi, ma come fattore competitivo, culturale e identitario, idoneo a generare valore economico, coesione sociale e sviluppo sostenibile.

Su un piano sistemico, *sostegno* e *sostenibilità* instaurano un circuito di reciproca “alimentazione”: il primo, nell’ottica di quanto stabilito dal Reg. UE 2021/2116, opera come condizione abilitante della seconda; quest’ultima, quando si stabilizza, attenua invece il ricorso a misure di supporto e ne accresce la capacità selettiva, orientando più razionalmente la destinazione delle risorse. Nel settore dell’*agri-food*, tali obiettivi si articolano in equilibrio tra aspettative del consumatore e salvaguardia del mercato, secondo linee argomentative che oltrepassano la sola disciplina degli scambi e assumono una marcata dimensione etica. Questa, invero, si traduce nell’esigenza di trasparenza dei rapporti commerciali – presupposto di una fiducia diffusa – e nel presidio della reputazione tanto dei prodotti quanto degli operatori.

È qui che possono collocarsi gli impegni di sostenibilità assunti dai gruppi (art. 7)¹³ e destinati a confluire nella relazione di cui all’art. 8 del Regolamento, la cui redazione incide in modo significativo anche sulla posizione del consumatore. In forza del paragrafo 2, infatti, la Commissione rende pubblico il documento sulla sostenibilità attraverso la diffusione di dati verificabili su pratiche produttive e impatti ambientali, sociali, economici e relativi al benessere animale. In tal modo, la sostenibilità cessa di essere confinata a una pratica interna alla filiera, traducendosi in una iniziativa “ufficiale”, conoscibile e consultabile. Ne deriva un rafforzamento della capacità dell’acquirente di ampliare le proprie scelte, poiché la sostenibilità incide sulla costruzione del valore, con edificazione di modelli di consumo affidabili e coerenti con una memoria condivisa.

4. LA “BUONA” EVOCAZIONE, *RECTIUS* REVERSIBILITÀ, E I PRESIDI PER L’ACCERTAMENTO

Ricondotte al nuovo contesto normativo dei regimi di qualità, le suddette dinamiche mostrano come il richiamo alla tradizione attivi immagini, significati e aspettative consolidate. L’evocazione, lungi dall’esaurirsi in uno stimolo percettivo isolato, mobilita un patrimonio simbolico sedimentato sul piano del mercato, incide sull’affidamento, influisce sulla comparazione delle offerte e produce effetti sull’equilibrio concorrenziale, orientando il giudizio del consumatore.

¹³ Vedi sul punto A. TOMMASINI, *Il Reg. (UE) 2024/1143 ed il consolidamento dei gruppi di produttori: evoluzione normativa o rivoluzione mancata?*, in «Riv. dir. alim.», n. 3, 2025, pp. 61-64.

Può dunque affermarsi che il legislatore europeo abbia riconosciuto la rilevanza di una vera e propria “geografia rappresentativa” del consumatore di alimenti di qualità, concepita come un palinsesto dinamico e vivente. Essa si struttura come un insieme sistemico di *patterns* cognitivi attraverso i quali si realizza l'associazione tra fattori fisici e valoriali, collocati in tensione tra passato storico e futuro sostenibile. In tale prospettiva, si delinea un'aspettativa di continuità, materiale e simbolica, che investe il prodotto e il suo retroterra geo-storico, agricolo e paesaggistico¹⁴.

Fondamentale è l'assetto informativo del “pacchetto qualità”, in quanto si iscrive in doveri di trasparenza posti a carico degli operatori e presidiati dai gruppi. Tale impostazione trova chiara espressione negli obblighi di etichettatura dei regimi, inclusi i riferimenti alle pratiche ambientali adottate (*claims*), che non si limitano a una funzione dichiarativa o di conformità agli *standards* di settore¹⁵, ma concorrono a fondare una relazione giuridicamente rilevante tra operatore e destinatario del bene. In questa prospettiva, l'informazione diviene presupposto dell'affidamento, trasformando il consumatore in un soggetto attivo, chiamato a selezionare il proponente, per aderire consapevolmente a un accordo commerciale sostenibile.

Si delinea un sistema in cui la circolazione di un patrimonio condiviso – imperniato su qualità, sicurezza e sostenibilità degli alimenti protetti – assurge a pilastro non solo della regolazione interna alla filiera, ma anche della sua proiezione sociale. In ultima istanza, tale “buon ordine” opera come un presidio diffuso, funzionale alla prevenzione di fenomeni decettivi e di pratiche fraudolente. La lotta alle frodi alimentari nel settore delle indicazioni geografiche (IG) implica tuttavia l'assunzione di responsabilità pubblico-private particolarmente incisive, soprattutto con riguardo alla tutela della fiducia collettiva

¹⁴ «La rottura del legame tra paesaggio e agricoltura ha indubbiamente accentuato la disconnessione del luogo del paesaggio nella costruzione delle nostre abitudini alimentari. Mentre alcuni prodotti sono facilmente associabili a tipologie di paesaggio – ad esempio, si pensi al vino con le colline delle Langhe, al formaggio Roquefort e alle colline dell'Aveyron su cui pascolano le pecore da latte – molti altri non hanno un DNA paesaggistico. Senza una pratica agricola che segni il paesaggio, senza il riconoscimento che l'ingegno umano ha consentito l'adattamento al caldo, alla pendenza, al suolo povero, ecc., non vi è alcun riconoscimento da parte della società che un paesaggio di qualità migliori la qualità della vita». Così, P. BRANDUINI, L. LELLI, *I paesaggi alimentari: alcuni spunti per legare l'alimentazione al paesaggio e agli attori locali*, in AA.VV., *Geografia e cibo: ricerche, riflessioni e discipline a confronto*, a cura di C. Spadaro, A. Toldo, E. Dansero, «Società di Studi Geografici. Memorie geografiche», 20, 2022, p. 44.

¹⁵ All'interno di tale rapporto, la condotta dell'operatore andrà valutata in base al canone della diligenza professionale qualificata, secondo la posizione rivestita nella filiera e al grado di *autocontrollo* esercitabile dall'operatore sui processi produttivi e informativi. La responsabilità dell'operatore si estende alla coerenza sostanziale tra informazioni rese al pubblico e le pratiche effettivamente adottate.

che non può essere mai scalfita. Non a caso, il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, relativo al sistema IMSOC per la gestione dei controlli ufficiali, qualifica come *frode* qualsiasi difformità legata a condotte intenzionali sospette, vale a dire desumibili da elementi oggettivi, quali l'usurpazione, l'imitazione servile della denominazione protetta, la reiterazione della violazione, la sistematicità delle pratiche irregolari, nonché la sproporzione tra vantaggio economico conseguito e modello di diligenza adottato. L'intenzionalità sospetta assume così la funzione di indice rivelatore della pratica decettiva, intermedio tra errore tecnico e dolo penalistico, idonea ad accogliere condotte ingannevoli per il consumatore e distorsive dell'equilibrio concorrenziale.

In tale prospettiva, la protezione accordata alle IG non può esaurirsi entro i confini formali della denominazione registrata, ma si proietta nella dimensione cognitiva degli utilizzatori e dei compratori dei beni, siano essi consumatori o anche operatori di mercato. La tutela, pertanto, non va circoscritta al *nomen* dell'indicazione geografica in quanto tale, bensì al più ampio universo che lo circonda, e che concorre in modo decisivo alla costruzione del suo valore distintivo e reputazionale. Sotto questa visuale, l'indicazione geografica assume la fisionomia di un segno complesso, risultante dall'interazione di elementi eterogenei – fonetici, grafici, figurativi e persino cromatici – nella misura in cui essi si rivelino idonei a evocare *in bonis* il contesto protetto. E ciò non solo in termini di riconoscibilità immediata, ma anche nella proiezione di un *quid pluris* immateriale, costituito dall'insieme dei valori culturali e reputazionali che ne sostanziano il profilo identitario spesso non lineare. Verrebbe spontaneo pensare alla cosiddetta *cadenza d'inganno*, vale a dire la risoluzione musicale che si risolve in armonie diverse da quelle attese: uno scarto che, sul piano estetico, può risultare affascinante, ma che nel contesto di un acquisto di un *aliud pro alio* si traduce invece in una deviazione tutt'altro che desiderabile.

La nozione di *evocazione* si colloca, in una logica evolutiva, come superamento di una concezione rigidamente nominalistica della tutela, a favore di un approccio che attribuisce rilievo giuridico al concreto impatto del bene sul mercato e sull'immaginario alimentare del consumatore, e al ruolo svolto da questo nel processo di attribuzione di significato e autenticità al prodotto.

Nella relazione illustrativa al decreto italiano tale visione si lascia cogliere, seppur in modo ancora embrionale, laddove tra l'altro si sottolinea che la riunione di pubblico accertamento prevista nella fase istruttoria ministeriale è volta a verificare la conformità del disciplinare agli usi leali e costanti. Questo riferimento, tuttavia, dovrebbe essere inteso come richiamo a un processo di sedimentazione di pratiche produttive che concorrono a definire l'identità del prodotto, secondo una visione che, per la circolazione globale delle merci, non può più essere considerata in termini autoreferenziali, ma si presta a es-

sere interpretata come criterio selettivo delle IG e come elemento di effettiva riconoscibilità su scala transnazionale.

L'impostazione si pone in continuità con lo sviluppo degli strumenti di tutela delle IG, tanto nei singoli ordinamenti nazionali quanto negli accordi multilaterali, dai quali emerge che il valore dell'origine geografica è sempre più ricondotto a schemi di protezione globale, piuttosto che a una tutela decentrata. In questo senso, il margine giuridico introdotto per le IG tende a delineare modelli di tutela fondati non solo sulla repressione delle appropriazioni indebite, ma anche sul riconoscimento di un patrimonio immateriale condiviso (non esclusa la portata extra-territoriale dovuta, ad esempio, all'appartenenza alla «Cucina italiana», iscritta alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO)¹⁶.

Un campo largo, dunque, che supera i confini statali e incide sulla corretta circolazione dei regimi a livello internazionale e che si proietta ormai stabilmente nello spazio giuridico globale, nel quale il luogo non è più soltanto un *dove*, ma un *quando* e un *perché*, entrambi suscettibili di tutela e di verifiche ufficiali concertate tra le autorità competenti.

In tal senso, appare ragionevole evitare il ricorso alla nozione di “buona evocazione”, esposta al rischio di sovrapposizione con forme evocative malevoli e, in quanto tali, sanzionabili. Per ragioni di chiarezza lessicale e di autonomia concettuale, la distinzione può più coerentemente essere ricondotta alla categoria della *reversibilità*, qui suggerita perché forse più idonea a delimitare l'ambito di una memoria “buona” dei segni e dei significati che si formano attorno ai regimi di qualità.

5. AL DI LÀ DEL VERO/FALSO: L'EVOCAZIONE INDEBITA COME SUPERAMENTO DELLA SUGGESTIONE

Nel “pacchetto qualità” l'azione collettiva dei produttori assume un ruolo centrale, poiché si fonda su interventi più efficaci rispetto a quelli dei singoli operatori e su un impegno comune nella gestione delle IG, in confronto costante con le istanze sociali per una produzione sostenibile. Si conferma pertanto che le attività consortili non possono essere circoscritte al presidio reputazionale dell'origine da parte dei soli operatori, ma si configurano come impulso alle verifiche ufficiali da parte delle autorità competenti, al fine di prevenire evocazioni indebite e reprimere pratiche fraudolente che gravano su tutto il comparto.

¹⁶ Cfr. <https://www.unesco.it/it/news/la-cucina-italiana-iscritta-alla-lista-rappresentativa-del-patrimonio-culturale-immateriale-unesco/>.

In tal senso, gioverà l'annunciata rielaborazione delle fattispecie di natura sanzionatoria, da tenersi in stretta aderenza ai modelli europei (non ultimo lo strumentario di cui all'art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011 sulle pratiche sleali di informazione). La riforma, com'è noto, è contenuta nel DDL S. 1519 della XIX Legislatura, relativo «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», presentato il 3 giugno 2025, che determinerà un sensibile mutamento nel contrasto delle pratiche lesive degli alimenti di qualità, includendo con particolare nettezza il reato di «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari» (art. 517-*quater* c.p.)¹⁷; più in generale, il disegno mira a una revisione degli illeciti del settore, in specie i reati di frode alimentare (art. 517-*sexies* c.p.), di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* c.p.) e di agropirateria (art. 517-*novies* c.p.).

Il DDL va posto in linea con il decreto ministeriale che adegua la disciplina interna alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1143 e ai provvedimenti dell'Unione richiamati nel preambolo, in un contesto di *eterointegrazione* utile anche alla revisione delle condotte inquadrabili nei reati di prossimo conio, tra cui quella particolarmente complessa dell'evocazione. A fronte di un ampio corredo giurisprudenziale¹⁸, è perdurante la mancanza di una nozione definita di *evocazione* delle IG, sebbene nelle premesse al Regolamento (UE) 2024/1143 vi siano evidenti richiami – concepiti non solo in termini di patina persuasiva – che sembrano assorbire tutte le forme, anche quelle subdole, di sollecitazione della memoria. Il considerando 35, infatti, allude al fenomeno evocativo, che può sussistere ogni volta che «il consumatore europeo (e perché no, anche quello extra europeo) medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto», alla vista di un termine, di un segno o di un elemento dell'etichettatura o dell'imballaggio, stabilisca un collegamento con il prodotto designato dall'IG protetta, anche in assenza dell'uso diretto del nome.

Ai fini dell'interpretazione della nozione di «consumatore medio», ai sensi della direttiva 2005/29, in particolare del suo art. 8, è bene far riferimento non solo all'*homo oeconomicus*¹⁹, vale a dire «a un operatore perfettamente

¹⁷ Con rimandi ad A. NATALINI, *I primi tre lustri di (stentata) vigenza del delitto di contraffazione di DOP e IGP di prodotti agroalimentari*, in AA.VV., *Il mercato agroalimentare sostenibile tra sicurezza informatica e pratiche commerciali sleali*, Lefebvre Giuffrè, Milano, 2025, p. 147 ss.

¹⁸ Per un riepilogo, *ex multis*, si veda S. VACCARI, F. GUALTIERI, B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in «Riv. dir. alim.», 2, 2017, p. 15 ss.

¹⁹ «È agevole comprendere, leggendo nella fili grana del dibattito e della contrapposizione delle idee, che in realtà l'*homo oeconomicus* è un tassello del programma ideologico connesso alla rivoluzione industriale. Parimenti, in termini di scelte collettive, la razionalità dell'attore economico finisce con l'essere un portato e la conseguenza di un modello – storicamente e ideologicamente determinato – di organizzazione sociale, piuttosto che l'*a priori* del contratto sociale».

razionale nel prendere una decisione», ma anche a quella figura emergente da studi più recenti e riguardanti la teoria della «razionalità limitata», secondo la quale la capacità decisionale di un consumatore «risente dei limiti delle capacità cognitive di chi deve prendere la decisione rispetto al numero di stimoli ricevuti, alla capacità di mantenere nel tempo la propria attenzione e alla capacità di conservare la memoria di tutte le informazioni ricevute».

Questa opzione ermeneutica, com'è noto, è stata fatta propria dalla Corte di giustizia, Sez. V, nella sentenza del 14 novembre 2024, causa C-646/22, che recepisce l'orientamento dottrinale predetto: «il consumatore medio è una persona, da un lato, normalmente informata e, dall'altro, ragionevolmente attenta ed avveduta. Tuttavia, dato che, conformemente all'art. 7 della direttiva 2005/29, spetta al professionista fornire ai consumatori le informazioni rilevanti di cui questi ultimi hanno bisogno, nella fattispecie concreta, per prendere la loro decisione, tale caratteristica del consumatore medio, di essere “normalmente informato”, deve essere intesa come riferita alle informazioni che si possono ragionevolmente presumere note ad ogni consumatore, tenendo conto dei pertinenti fattori sociali, culturali e linguistici, e non alle informazioni proprie dell'operazione di cui trattasi. Di conseguenza, detta caratteristica non esclude che una pratica commerciale possa falsare in misura rilevante il comportamento economico di tale consumatore virtuale a causa di una carenza informativa di quest'ultimo. Del pari, il fatto che la nozione di “consumatore medio” debba essere intesa con riferimento a un consumatore “ragionevolmente attento ed avveduto” non esclude la presa in considerazione dell'influenza di distorsioni cognitive su tale consumatore medio, purché sia dimostrato che tali distorsioni possano colpire una persona normalmente informata nonché ragionevolmente attenta ed avveduta, e ciò in misura tale che il suo comportamento ne risulterebbe falsato in misura rilevante».

Venendo al contesto della qualità, questo comportamento va associato a un movimento anche sensoriale, che non si limita ad attirare contenuti, ma li ridispone e li riattiva, innestandoli sul tessuto dei lemmi ordinari e, al tempo stesso, oltrepassa la funzione denotativa, fino al punto da configurarsi come falsa presentazione o rappresentazione. Sembra porsi in linea con questa lettura il recente *dictum*, secondo cui «sussiste evocazione anche in mancanza di un rischio di confusione con i prodotti contrassegnati dalla DOP e anche se la vera origine del prodotto viene indicata e per valutare se il consumatore medio europeo possa istituire una associazione con la DOP occorre effettuare, come ripetutamente richiesto dalla Corte di Giustizia UE in plurimi arresti, non già

Cfr. A. ZOPPINI, *Contratto ed economia comportamentale*, in AA.VV., *I Tematici, Contratto*, diretto da G. D'Amico, I, Giuffrè, Milano, 2021, p. 316.

una analisi individuale dei singoli termini, bensì un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti e, in particolare, della similarità fonetica e visiva dei segni, dell'incorporazione anche parziale della DOP nel segno che contraddistingue il prodotto generico, della somiglianza concettuale tra i segni e della comparazione dei prodotti, comprese le modalità della loro presentazione al pubblico»²⁰.

Sul piano formale, la scelta del legislatore europeo di non tipizzare la nozione appare solo apparentemente neutra, poiché essa segnala, in realtà, la volontà di non circoscrivere la fattispecie, bensì di adattarla al caso concreto come un involucro concettuale. E ciò lungo una traiettoria di tutela transnazionale già delineata dalla nota vicenda *Feta*²¹, nel quadro delle ampliate attività di controllo *ex officio*, previste anche da accordi specifici con Paesi extra-UE. L'asse della protezione, dunque, si sposta sempre più verso un piano di tutela globale del mercato delle indicazioni geografiche, considerate quali beni giuridici dotati di un valore giuridico che trascende i confini degli Stati membri e della stessa Unione europea²².

Sul piano interno, la tutela con proiezione internazionale ha trovato un banco di prova nella vicenda dei *wine kit*, ossia di merci italiane ritenute non conformi e destinate al mercato canadese. La Cassazione penale (sent. n. 9357 del 15 gennaio 2020) ha confermato la condanna definitiva per il reato di cui all'art. 517 c.p., in rapporto all'art. 4, co. 49, l. n. 350/2003, ritenendo illecita l'immissione sul mercato di una bevanda che, una volta assemblata dal consumatore, risultava «evocativa del gusto di un vino "DOC" italiano», quando il mosto fornito dal venditore non proveniva da vitigni italiani, in contrasto con quanto lasciavano intendere confezione e apparato grafico (richiami a vini italiani, bandiera tricolore e Colosseo).

Dal contesto giurisprudenziale emerge con chiarezza che l'evocazione non può essere intesa come una suggestione fine a se stessa, limitata a influenzare la percezione del singolo consumatore, ma si configura come un fenomeno

²⁰ Così, Corte App. Torino, Sez. V civ., spec. in materia di impresa, sent. del 14 maggio 2025, in www.osservatorioagromafie.it.

²¹ Cfr. Corte di giustizia, Sez. V 14 luglio 2022, C-159/20 in www.osservatorioagromafie.it. Con rinvio a G. TORRE, *La tutela delle indicazioni geografiche originarie dell'Unione europea oggetto di esportazione in Paesi terzi. Il caso «Feta» nel contesto della giurisprudenza della Corte di giustizia*, in <https://www.rivistadga.it/wp-content/uploads/2022/12/Torre.-La-tutela-delle-indicazioni-geografiche-originarie-dellUnione-europea-oggetto-di-esportazione-in-Paesi-terzi.pdf>

²² Cfr. V. RUBINO, *I limiti alla tutela del "Made in" fra integrazione europea e ordinamenti nazionali*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 87: «La capacità evocativa dei toponimi rivela, tuttavia, anche una "seconda anima" che assume rilievo soprattutto nell'ambito degli strumenti di valorizzazione del territorio connessi alla dimensione "culturale" dei prodotti che designano».

capace di proiettarsi sull'intero assetto del mercato. Alterando i processi di formazione dell'affidamento e di comparazione dell'offerta, il profilo evocatorio attorno al segno geografico genera, infatti, distorsioni sulle dinamiche concorrenziali, compromettendo il corretto funzionamento del mercato globale. Ed è forse in questa chiave che le pratiche comunemente ricondotte ai fenomeni dell'*Italian (European?) sounding* e del *made in* fuorviante devono configurarsi come fattori di preoccupante concorrenza sleale, idonei a erodere le quote di mercato dei prodotti autentici e, al contempo, a rivelarsi quali forme di appropriazione simbolica della coesione identitaria e di sfruttamento consapevole da parte di terzi.

Ne discende che la valutazione giuridica dell'evocazione non può essere ridotta a una dicotomia semplificata tra vero e falso, poiché l'ingannevolezza si manifesta anche in presenza di acquirenti consapevoli – non soltanto consumatori finali, ma anche operatori professionali (quali importatori nei Paesi extra UE) – pienamente avvertiti della natura non letterale dei richiami impiegati. Ciò che viene in rilievo, infatti, non è tanto la mendacità *stricto sensu*, quanto lo scarto tra apparenza commerciale ed effetto riflesso: l'attivazione di un circuito associativo capace di trasferire sul prodotto un *surplus* di reputazione e di significato, alterando le condizioni di formazione del giudizio e della scelta del consumatore.

In questa visuale sembra riecheggiare il motivo manzoniano delle *grida*, giacché, come allora, la legalità resta spesso confinata alla superficie, mentre la realtà sociale – per via dell'assetto complessivo e delle condotte che lo attraversano – ne rovescia o ne svuota la portata, producendo esiti opposti a quelli dichiarati. Nell'evocazione indebita, infatti, il messaggio può risultare formalmente non mendace perché non riproduce letteralmente l'IG, ma tuttavia è in grado di generare un effetto di indebita appropriazione del valore protetto. Nello scarto tra lettera ed effetto – tra quel che si dice e ciò che si induce – si riconosce la logica della suggestione realmente illecita: una modalità di inganno che opera ben al di là della contrapposizione formale con il vero, incidendo sulle condizioni sostanziali di affidabilità del bene e sull'orizzonte di fiducia del destinatario²³.

²³ Giova dunque valorizzare quanto opportunamente rilevato, ossia che, in difetto di un simile approccio, si manifesta il rischio di sottovalutare «la crescente aspettativa dei consumatori di prodotti non solo sicuri ma anche autentici in termini di caratteristiche di processo e origine territoriale». Cfr. L. BAIRATI, *La tutela della qualità nella governance globale del cibo. Una prospettiva transatlantica*, in AA.VV., *Made in Italy. L'identità di un brand storico*, a cura di B. Pozzo, Giappichelli, Torino, 2024, p. 100.

6. CONTROLLI SULLE IG E RIASSETTO PUNITIVO

Il Capo 4 del Regolamento 2024/1143, dedicato a controlli e tutela, rappresenta uno dei più interessanti profili di novità. L'art. 38 definisce i controlli come la verifica che un prodotto designato da una IG sia stato ottenuto nel rispetto del disciplinare, nonché la verifica dell'uso delle IG sul mercato, comprese le interfacce *online*. L'art. 39, a sua volta, colloca i controlli in un contesto integrato tra responsabilità dei produttori e intervento dell'autorità pubblica: i produttori sono responsabili dei controlli svolti in proprio prima dell'immissione sul mercato, fermo restando l'intervento svolto da autorità competenti o da organismi di certificazione per i prodotti dell'Unione, e da autorità o organismi designati per quelli dei Paesi terzi²⁴.

Il Decreto del 22 dicembre 2025 nasce con l'intento di coordinare le disposizioni interne con il Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali, il quale, all'art. 3, lett. j), ricomprende espressamente tra le attività di verifica quelle concernenti l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Da tale coordinamento emerge una "struttura integrata" dei controlli solo in apparenza decentrata sul piano territoriale, poiché essa si fonda, in realtà, su un impianto unitario di regole generali, dettate dagli artt. 9 e 14 del Regolamento (UE) 2017/625, su metodi e tecniche di vigilanza, e presidi operativi. In maniera più specifica, tale sistema si innesta sulle verifiche relative al rispetto dei disciplinari di produzione, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 72 del Regolamento (UE) 2024/1143 e, per il settore vitivinicolo, dall'art. 116-*bis* del Regolamento (UE) n. 1308/2013. E in questa cornice, l'ICQRF assume un ruolo centrale e qualificante, configurandosi quale fulcro delle attività di vigilanza sul mercato e, al contempo, quale garante per l'attivazione degli strumenti di prevenzione e contrasto delle pratiche fraudolente.

Sul fronte sostanziale, va considerato il progressivo inasprimento rispetto alle condotte illecite che, pur essendo tradizionalmente collocate nell'orbita

²⁴ Nel settore dei prodotti agroalimentari di qualità a indicazione geografica, si è aperta da tempo «una fase di coesistenza fra controlli pubblici, tradizionalmente indirizzati alla garanzia di igienicità e salubrità degli alimenti ed alla repressione delle frodi (con strumenti penalistici ed amministrativi), e certificazioni finalizzate a garantire la conformità al disciplinare e dunque l'identità e qualità del prodotto, affidate ad organismi, privati o pubblici, ma operanti tutti in regime di mercato e contro corrispettivo, i cui costi sono sostenuti dai produttori, con criticità per certi versi comparabili a quelle rilevate per le società di rating, nell'ambito dei mercati finanziari, e per altro verso peculiari in ragione della coesistenza/concorrenza fra enti di certificazione privati e pubblici». Così F. ALBISINNI, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, in «Riv. regol. dei mercati», 1, 2018, p. 19.

amministrativa, assumono rilievo nell'ambito di una ricollocazione affittiva in termini penalistici. Le riforme sanzionatorie mirano altresì ad adeguare il D.lgs. n. 297/2004 al mutato contesto precettivo, in relazione ai *principi* enunciati nell'art. 139 del Reg. (UE) 2017/625 («Sanzioni»), come peraltro rimarcato anche dalla Corte costituzionale²⁵, seppure le disposizioni amministrative tendano a costruire un sottosistema repressivo che appare comunque orientato alla trasparenza informativa e alla tutela delle dinamiche concorrenziali.

La modifica di maggiore rilievo attiene, tuttavia, alla più netta tutela penalistica dei beni protetti: le condotte lesive afferenti alle indicazioni geografiche si strutturano in fattispecie a vocazione plurioffensiva, nelle quali l'offesa principale si proietta su interessi collettivi propri dell'ordine economico. In particolare, viene in rilievo l'esigenza di preservare l'integrità del mercato e il corretto andamento concorrenziale, in quanto compromessi dall'alterazione delle regole di confronto tra operatori e dall'indebito trasferimento di valore reputazionale.

In questa prospettiva, la tutela penale è chiamata a presidiare non soltanto la «verità» di dati e indicazioni, ma l'affidabilità dei flussi informativi che sorreggono le scelte economiche e la comparabilità dei prodotti, con specifica attenzione alla correttezza e alla trasparenza della comunicazione commerciale, alla difesa della reputazione collettiva incorporata nel segno geografico e, soprattutto, al contenimento di esternalità negative, suscettibili di propagarsi lungo l'intera filiera, colpendo gli operatori virtuosi e disincentivando gli investimenti nella qualità regolata. Sul versante più strettamente affittivo, l'anticipazione della soglia di tutela si giustifica allora come presidio di un bene sovraindividuale, rispetto al quale l'inganno non procura soltanto danno al singolo acquirente, ma diventa fattore di disfunzione sistemica del mercato.

Le IG vengono così a configurarsi come segni distintivi della provenienza territoriale, e allo stesso tempo come espressione di beni giuridici eterogenei, risultanti dall'interazione sistemica tra norme tecniche, prassi pro-

²⁵ Nella sentenza n. 40 del 10 marzo 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1), primo periodo, del D.lgs. n. 297/2004, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro». Per quanto qui di interesse, la Corte statuisce che «è necessario preservare la capacità dell'ordinamento di reagire efficacemente alla commissione di condotte illecite. Le ragioni di tale conclusione si colgono mettendo nuovamente in luce che la normativa del d.lgs. n. 297 del 2004 trae origine dall'adesione all'Unione europea e costituisce attuazione della disciplina sovranazionale. Sia pure con previsione di carattere generale, è richiesto agli Stati membri di stabilire sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» per le violazioni del regolamento sui controlli ufficiali sulle produzioni alimentari, comprese quelle DOP e IGP (art. 139 del regolamento n. 625/2017/UE)».

duttive consolidate, meccanismi di legittimazione collettiva e affidamento del consumatore: in un quadro in cui la dimensione simbolico-culturale e quella economica risultano inscindibilmente connesse. Le ipotesi incriminatrici che si delineano nel nuovo assetto nazionale di cui al DDL n. 1519 del 2025 (di annunciata promulgazione) sembrano realizzare tale approccio, risultando in larga misura riconducibili alla categoria dei reati di pericolo, nei quali l'offesa non si sostanzia nella produzione di un danno patrimoniale immediatamente apprezzabile, bensì nell'alterazione della cornice regolatoria deputata ad assicurare, sul mercato, la veridicità e l'affidabilità del segno IG. In tale visione, il decreto del MASAF – in attuazione dell'art. 26 del Regolamento («Protezione delle indicazioni geografiche») – tipizza condotte “minori”, qualificabili come manipolazioni informative e dei segni competitivi, ossia pratiche ingannevoli idonee a sfiorare gli equilibri concorrenziali, sanzionabili anche sul versante amministrativo, fermo restando il rimando nei casi più gravi alle fattispecie penali, prossime alla riforma in altro atto normativo.

La novità dell'impostazione emerge con evidenza dalla scelta di sanzionare penalmente la violazione dei limiti della protezione nazionale transitoria (art. 14 del decreto): l'indebito ricorso a tale forma di tutela assume, infatti, i tratti di un illecito di stampo marcatamente “procedimentale”, volto a impedire che soggetti privi di legittimazione possano appropriarsi di vantaggi economici, generando al contempo asimmetrie concorrenziali, disallineamenti informativi ed effetti distorsivi già nelle fasi pre-competitive. In modo analogo, le fattispecie concernenti il rifiuto di collaborazione, l'ostacolo all'attività di controllo, l'omessa, incompleta o mendace comunicazione di dati, nonché la mancata esibizione delle attestazioni di conformità, presidiano la correttezza funzionale dell'intero apparato regolatorio, inscrivendosi coerentemente nel paradigma delle false comunicazioni e degli illeciti informativi propri del diritto penale dell'economia.

La fonte della riforma del sistema sanzionatorio resta il Regolamento (UE) 2024/1143, laddove assegna agli operatori una responsabilità strutturale, in linea con quanto affermato nel considerando n. 51, che individua il fondamento dell'intero apparato delle indicazioni geografiche nei principi di «autocontrollo, dovuta diligenza e responsabilità individuale». Da tale impostazione discende sul piano interno che la violazione dolosa o gravemente colposa dei protocolli interni di autogestione (non solo di *food safety*) non rileva più soltanto come antecedente fattuale dell'illecito, ma assurge a vero e proprio indice di colpevolezza, immediatamente punibile. In tal modo, l'assenza o l'inadeguatezza di sistemi preventivi efficaci assume rilievo quale parametro di imputazione e di gravità della pena, ciò non escludendo l'esposizione a forme

di responsabilità di natura “organizzativa”, che travalicano la dimensione meramente individuale della condotta.

Il modello così delineato nell'atto del MASAF presenta significative assonanze con la logica sottesa al D.lgs. n. 231/2001, nella misura in cui la previsione di sanzioni in capo alla persona giuridica non assolve soltanto una funzione repressiva *post factum sceleris*, ma opera altresì come incentivo *ex ante* all'adozione di assetti organizzativi e di controllo interni, idonei a prevenire la commissione degli illeciti e a preservare da responsabilità di natura oggettiva²⁶.

7. INDIZI CONCLUSIVI: LA QUALITÀ DEI REGIMI IN CHIAVE COGNITIVA

Nel suo impianto, il Regolamento (UE) 2024/1143 esprime un avanzamento qualitativo sia del lessico giuridico sia della dimensione normativa dei prodotti interessati, collocandosi entro una cornice in cui la *sostenibilità* è esplicitamente assunta come obiettivo (cons. n. 24; artt. 7 e 8). Ne deriva una fisionomia più densa ed espansa rispetto alla tradizionale tutela dell'origine, la quale viene a sua volta riletta in una prospettiva non meramente geografica, ma arricchita da riferimenti non riducibili al solo dato spaziale, ma portatori di una profonda capacità valoriale. E infatti, i prodotti di qualità «rappresentano una delle maggiori risorse dell'Unione, sia per la sua economia che per la sua identità culturale» (cons. n. 8). In coerenza, il considerando n. 6 qualifica le produzioni agroalimentari e vitivinicole come patrimonio culturale e gastronomico “vivo”, capace di tenere insieme memoria e innovazione, mentre la sicurezza alimentare emerge in questo caso come necessaria integrazione della qualità, funzionale a rafforzare trasparenza, fiducia e resilienza competitiva delle filiere certificate.

²⁶ La S.C., sez. VI pen., nella sentenza n. 23329 del 12 febbraio 2025, con richiamo alla Dir. UE 2024/1260 su recupero e confisca dei beni, ha stabilito che «ai fini della nozione di profitto di rilevante entità, non più, di per sé, il profilo della derivazione indiretta del vantaggio dall'illecito, quanto, piuttosto, quello quantitativo, cioè della rilevanza della consistenza del vantaggio conseguito dall'illecito, comprendendovi in essa ogni vantaggio comunque derivante dal reato – anche quegli indiretti – e, quindi, anche i vantaggi tradizionalmente ritenuti “dinamici”». L'art. 13 del D. lgs.n. 231/2001 richiede «la certezza e la rilevante entità del profitto e quest'ultima può essere legittimamente dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito (es. una consistenza autoevidente, che può di per sé assumere decisiva valenza), anche dal dato soggettivo, cioè in ragione delle caratteristiche dell'ente, dell'impatto, della incidenza del profitto illecito – e, quindi, dell'arricchimento indebito – rispetto alla specifica attività dell'ente, al suo volume di affari, alla struttura dell'impresa, alla sua posizione sul mercato. Un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante, ma può diventarlo rispetto alla struttura dell'ente nei cui confronti si procede».

Sul piano degli strumenti, il baricentro si sposta verso una responsabilità comunicativa e organizzativa più marcata dei gruppi di produttori: la «relazione sulla sostenibilità» (art. 8) assume, ad esempio, un ruolo non solo descrittivo, ma valutativo e reputazionale, rendendo visibile la correlazione tra prassi produttive e impatti ambientali, sociali, economici e di benessere animale. Peraltro, anche la nozione di «impegno» (cons. n. 19, al plurale nell'art. 8), da intendersi come obbligo assunto nei riguardi di altri, sembra profilarsi come categoria effettuale e non ornamentale; mentre l'autocontrollo (cons. nn. 9 e 51) viene indicato come presupposto necessario dell'azione privata: il presidio pubblico, invece, tende ad atteggiarsi in chiave sussidiaria e correttiva, attraverso *audit* basati sul rischio e su un circuito di segnalazioni che coinvolge anche i gruppi, secondo un modello di vigilanza plurale e "a responsabilità diffusa".

Per altro verso, l'attenzione del legislatore non sembra esaurirsi sul passato geo-storico e antropico, ma si proietta in una prospettiva di continuità e sviluppo: la definizione di «tradizionale» (art. 2, par. 3) – ancorata a un uso remoto del nome di almeno trent'anni – ammette gli adattamenti imposti dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza, riconoscendo in fatto e in diritto che l'autenticità non coincide con l'immobilità. In quest'ottica, l'aggiornamento delle misure di sicurezza igienico-sanitaria diviene parte della stessa credibilità del regime di qualità, perché consente di preservare l'identità del prodotto senza rinunciare alle condizioni contemporanee della fiducia.

In definitiva, il provvedimento del 2024 non pare limitarsi a razionalizzare fonti e procedure, ma offre una visione rigenerativa della qualità, fondata su un *ethos* di corresponsabilità tra poteri pubblici e attori economici privati. Ne scaturisce una morfologia normativa a tratti inedita, nella quale il rispetto formale delle regole si intreccia con la costruzione sostanziale del merito produttivo e del consenso collettivo. In tale contesto, la formazione continua degli operatori e delle autorità competenti assume un ruolo decisivo, configurandosi come condizione abilitante per l'effettività del modello qualitativo (riconosciuto dal diritto) e per la sua capacità di incidere sulle pratiche concrete.

La disciplina del Regolamento (UE) 2024/1143, tuttavia, appare in linea di continuità con il Regolamento (UE) 2017/625, con il Regolamento (UE) 2021/382 e dello stesso Regolamento (CE) n. 178/2002, e si presta a una lettura unitaria, nel segno del *fil rouge* delle spettanze degli operatori, già radicate nel primigenio art. 17 della *General Food Law*. Operatori e gruppi, dunque, chiamati non solo a custodire il patrimonio tradizionale incorporato nelle denominazioni, ma altresì a presidiare attivamente la sicurezza dei prodotti e l'integrità del mercato. In particolare, l'art. 45 attribuisce ai consorzi un ruolo proattivo nella tracciabilità dei processi e nell'attestazione della conformità,

esteso anche alle fasi di commercializzazione transfrontaliera e ai controlli doganali, mentre il considerando n. 58 ribadisce che la tempestiva disponibilità delle attestazioni costituisce una condizione imprescindibile per il corretto funzionamento del mercato interno.

Si comprende, allora, perché il provvedimento del 2024 insista su una verifica costante dei diritti d'uso delle denominazioni protette lungo l'intero ciclo commerciale, attraverso ispezioni, controlli doganali e verifiche di filiera. La logica è insieme preventiva e partecipativa: non solo reprimere le deviazioni patologiche, ma anche incentivare condotte responsabili e valorizzare il ruolo dei gruppi nel presidio dell'autenticità, allo scopo di ottenere vantaggi commerciali. In questa luce, le IG rientrano a pieno titolo tra i prodotti agroalimentari a elevata proficuità mercantile. Una valenza, che non va a scapito di quella culturale, e che non si riduce a un corporativo proclama del *made in*, ma si proietta in un *made for*, dove la tutela implica anche una responsabilità sociale degli attori della filiera che coinvolge necessariamente la *food safety*²⁷.

Questo modello si innesta con particolare evidenza nel sistema delle indicazioni geografiche da ultimo rivisitato dal Reg. (UE) 2024/1143, dove la tutela del nome non protegge soltanto un vantaggio competitivo, ma custodisce un patrimonio valoriale che i produttori hanno preservato nel tempo e che i consumatori riconoscono come modello di autenticità. La qualità "con origine" è, per definizione, quella narrata e verificabile: la reputazione non deriva perciò da un semplice *claim*, ma da un legame dimostrabile tra territorio, metodi e comunità produttiva, sorretto da un sistema robusto di verifica e autocontrollo.

Se ciò è plausibile, la sfida non può esaurirsi nel contrasto postumo alle pratiche fraudolente²⁸, ma dovrà riguardare la capacità delle istituzioni e delle forme collettive di rappresentanza di impedire che tale patrimonio divenga un prodotto elitario, preservandone invece la natura di bene affidabile e di comune accessibilità. È qui che la qualità certificata rivela, probabilmente, la sua funzione più nobile: non solo differenziare i prodotti, ma tenere insieme mercato e società, memoria e innovazione, libertà e occasione di scelta.

²⁷ In una prospettiva più ampia, la *cultura della sicurezza alimentare* evocata dal Reg. (UE) 2021/382 può essere assunta come paradigma estensibile alle forme di autogoverno della qualità, fungendo da parametro per una più marcata responsabilizzazione degli operatori coinvolti nel sistema delle IG. Il pregio di tale richiamo risiederebbe nella possibilità di ampliare il presidio delle attività d'impresa oltre i confini della conformità formale, accorpandosi sicurezza e qualità, rafforzandone la dimensione preventiva e organizzativa.

²⁸ Per una ricostruzione del fenomeno si rinvia a S. MASINI, *Frammenti per una storia delle frodi alimentari*, in «Dir. agroalim.», 2, 2017, p. 313 ss.

Solo così, forse, l'origine potrà continuare a valere come vantaggio comune e narrazione condivisa. A voler mutuare Italo Calvino, l'indicazione geografica può dirsi, invero, un «classico», oggi codificato nel Regolamento (UE) 2024/1143, «che non ha mai finito di dire quel che ha da dire». E ciò sembra andare oltre la sola risonanza del *nomen*: perché ogni stagione può imprimere al regime una sfumatura nuova, modificarne l'accento e ravvivarne l'impronta tradizionale, senza mai tradirne il significato più autentico²⁹.

RIASSUNTO

Si apre un nuovo corso nella disciplina delle indicazioni geografiche, che ricompone in un disegno unitario la tutela delle DOP e delle IGP dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose, nonché delle STG, secondo l'impostazione del Regolamento (UE) 2024/1143. Muovendo da tale assetto, il contributo esamina alcuni profili del c.d. “pacchetto qualità”, con particolare attenzione all'attuazione italiana delineata nello schema di decreto ministeriale predisposto dal MASAF. Si delinea così un modello normativo complesso, nel quale le IG tendono a trascendere la mera dimensione simbolica, collocandosi in una zona di prossimità tra segno distintivo e categoria giuridica della qualità e della sostenibilità, secondo una logica che investe in modo integrato l'intera filiera, i profili di responsabilità degli operatori e la dimensione culturale dei processi di valorizzazione territoriale e delle pratiche produttive tradizionali.

ABSTRACT

A new phase is unfolding in the law of geographical indications, bringing the protection of PDOs and PGIs, as well as TSGs, within a unified framework in line with Regulation (EU) 2024/1143. Against this background, the paper examines selected aspects of the “quality package”, with particular attention to the Italian implementing approach outlined in the draft ministerial decree prepared by the Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry (MASAF). A regulatory model thus emerges in which geographical indications move beyond a merely symbolic dimension, occupying a zone of proximity between a distinctive sign and a legal category of quality and sustainability, within an integrated logic encompassing the entire supply chain, operator responsibility, and the cultural foundations of territorial valorisation.

²⁹ «A prima vista, potrebbe sembrare che non esistano connessioni di significato tra i due termini suddetti (tradizione e tradimento, ndr). Eppure, essi hanno la medesima etimologia, derivando ambedue dalla radice del verbo latino *tradere*, a sua volta risultante dalla contrazione di *trans-dare*. Il significato etimologico è dunque quello di “trasmissione” e di “consegna”. Così G. PONTE, *Tradizione e tradimento*, in «Riv. di Studi Tradizionali», 58-59, 1983, p. 33.